CITTÀ DI
MOLFETTA

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito della emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata il 30 gennaio 2020 dalla organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'epidemia da Covid-19, sino al prossimo 18 maggio, **vige il D.P.C.M. emanato il 26/04/2020** e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 108 del 27/04/2020;

Vista la disposizione **sindacale prot. n. 30314 del 29 aprile 2020** con la quale sono state rimarcate a livello locale tutte le disposizioni impartite evidenziando e precisando quelle di maggior interesse per la pluralità dei cittadini;

Vista l'Ordinanza del **Presidente della Regione Puglia** n. 214 del 28 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del **Presidente della Regione Puglia** n. 221 del 6 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del **Presidente della Regione Puglia** n. 226 del 7 maggio 2020;

Visto il Decreto **del Ministero dello Sviluppo Economico** del 4 maggio 2020;

Visto l'art. 32 della legge n. 833 del 1978;

Ritenuto, alla luce delle variazioni intervenute con i succitati provvedimenti, di dover riassumere e rimarcare le regole generali e ribadire che

- E' vietato ogni tipo di assembramento.
- E' obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie in pubblico.
- Rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro.

PRECISA CHE

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020 sono intervenute le seguenti modifiche immediatamente operanti sino a nuove disposizioni:

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-08 - 0032526

- tra le attività consentite "**Commercio al dettaglio**" di cui all'allegato 1 del DPCM del 26/04/2020 sono state inserite le seguenti voci:
 - ***Commercio al dettaglio di natanti e accessori;***
 - ***Commercio al dettaglio di biciclette e accessori;***
- Tra le attività consentite **"Servizi alla Persona consentiti"** di cui all'allegato 2 del DPCM del 26/04/2020 è stata inserita la seguente voce:
 - ***Servizi di tolettarura degli animali da compagnia ;***
- Tra le attività consentite di cui ai codici **"ATECO"** dell'allegato 3 del DPCM del 26/04/2020 sono state inserite le seguenti voci:
 - **77.12 – Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti**
 - **77.3 – Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali**
 - **90.03.02 – Attività di conservazione e restauro di opere d'arte**

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 221 del 6 maggio 2020 è consentito:

- ai proprietari e affidatari di cavalli e cani provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento all'interno del territorio della Puglia nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid 19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;
- nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l'arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all'articolo 1,comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell'ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; l'obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l'accesso ai campi o agli impianti dove si

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-08 - 0032526

pratica l'attività sportiva all'aperto; l'inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all'interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 7 maggio **con efficacia dal 18 maggio 2020 e sino al 1° giugno è consentita:**

l'attività da parte degli esercizi di servizi estetici codice ATECO 96.02.03, servizi di bellezza codice ATECO 96.02.02, saloni di acconciatura codice ATECO 96.02.01 a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento e assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite. L'attività è consentita a condizione che il titolare dell'esercizio abbia posto in essere le indicazioni previste dal Documento (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali.

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, i titolari dei succitati esercizi di servizi devono operare con le seguenti modalità:

a. seguire una scrupolosa igiene personale prima di recarsi sul posto di lavoro, procedendo ad una completa detersione del corpo, compresi i capelli;
b. all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°, assicurare che l'operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro con rientro a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per l'attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;
c. all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che gli operatori indossino una divisa pulita che dovrà essere cambiata ad ogni turno;
d. osservare il divieto, per gli operatori, di consumare pasti all'interno dei luoghi di lavoro;
e. assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina tipo chirurgico per tutto il turno di lavoro; in caso di trattamenti che prevedano il contatto con il cliente o

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-08 - 0032526

l'avvicinamento ad una distanza minore di un metro, è obbligatorio indossare, oltre alla mascherina, occhiali e/o visiera protettiva;

f. assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina di tipo FFP2 senza filtro se l'attività in questione non consente di far indossare al cliente una mascherina chirurgica (es. taglio della barba, trattamenti estetici nella zona del naso o della bocca); le mascherine con filtro non devono essere mai utilizzate;

g. assicurare che, prima di indossare la mascherina FFP2, l'operatore abbia cura di detergersi accuratamente le mani; analoga operazione deve essere effettuata alla fine dell'utilizzo che non può essere superiore al turno di lavoro; gli occhiali e la visiera potranno, invece, essere riutilizzati avendone cura di prevedere la loro detersione e sanitizzazione prima e dopo l'utilizzo;

h. assicurare che, ad inizio turno, l'operatore proceda ad un accurato lavaggio delle mani con acqua calda e sapone e successiva disinfezione con applicazione di gel idroalcolico; una scrupolosa igiene delle mani dovrà, comunque, essere praticata durante tutta l'attività lavorativa;

i. assicurare che, fra un cliente e l'altro, sia sempre praticata la disinfezione con gel idroalcolico delle mani;

j. assicurare che sia apposto, in prossimità del lavabo, un cartello con le istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, secondo quanto raccomandato da OMS e Ministero della Salute;

k. assicurare che l'operatore abbia cura di non portarsi mai le mani sul volto, con particolare riferimento a bocca e occhi senza prima averle lavate e disinfettate; assicurare che debba essere garantita l'igienizzazione dei servizi e delle postazioni per ogni nuovo cliente; tutte le superfici da trattare dovranno essere preliminarmente sottoposte ad una accurata pulizia attraverso l'utilizzo di acqua e detergenti comuni per eliminare l'eventuale presenza di materiale organico; successivamente, dovranno esser utilizzati, ai fini

l. della disinfezione, prodotti a base di cloro (es. l'ipoclorito di sodio 0,1%) sia disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%); per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) si possono utilizzare disinfettanti a base di cloro attivo fino allo 0,5%; tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen, tastiere, bancomat, cornetta del telefono) possono essere disinfettati utilizzando salviette o spray contenenti alcol etilico al 70% e successivamente asciugati per evitare l'accumulo di liquidi;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-08 - 0032526

m. assicurare che gli operatori dei centri estetici utilizzino camici/grembiuli monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o autoclavabili;
n. assicurare, per i centri di estetica, l'accurata detersione dei lettini con prodotti a base di cloro o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento,
o. laddove possibile, assicurare di utilizzare materiali monouso; qualsiasi altro materiale deve essere correttamente disinfettato e/o sterilizzato;
p. gli esercenti devono mantenere la lista giornaliera dei clienti da esibire a richiesta da parte delle autorità sanitarie in caso di attività di *contact tracing* da effettuarsi per i casi previsti dalle circolari del Ministero della Salute.

Gli esercenti devono, altresì, garantire che, prima della riapertura, si sia proceduto alla manutenzione degli impianti di condizionamento, in base alle indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati.

In prossimità dell'entrata del locale, deve essere disponibile un dispenser automatico *contactless* di gel idro-alcoolico che dovrà essere utilizzato per igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita dal locale da ogni cliente.

Il cliente è tenuto a riporre eventuali giacche e soprabiti in un armadio o attaccapanni posto in prossimità dell'entrata. Non devono essere presenti nel locale riviste o libri ad uso dei clienti.

Gli esercenti devono fornire al cliente, all'ingresso del locale, una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo permettano. Se il cliente indossa una propria mascherina, dovrà essere invitato a sostituirla con quella nuova fornita dall'operatore.

Le mascherine usate, laddove non venissero portate via dal cliente, dovranno essere raccolte in un apposito contenitore e smaltite con la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

Con la presente si precisa inoltre che:

- rimangono chiuse le Sale Giochi, le Sale Scommesse, Sale Bingo, Discoteche e locali assimilati, giusta lett. o) dell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020.
- negli esercizi autorizzati all'apertura è consentita la vendita di gratta e vinci e quanto altro autorizzato dall'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Stato;
- a far data dal 1° giugno 2020 è ripristinato il parcheggio a pagamento sulle strisce blu;
- la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche a far data da lunedì 18 maggio p.v. nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero dell'Interno.

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-08 - 0032526

- chiunque faccia ingresso nella Città di Molfetta proveniente da territorio fuori della Regione Puglia è obbligato a comunicarlo al proprio medico di medicina generale ed osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

Chiunque contravvenga alle prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 qui riportate è soggetto alle sanzioni previste dall' art. 4 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, tra cui la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nel caso la sanzione riguardi un esercizio commerciale o attività imprenditoriale si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che le infrazioni rientrino in fattispecie più gravi anche di rilevanza penale.

Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree, esercizi, attività in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle norme di contenimento del contagio.

Si dispone:

La pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

Al Comando compagnia e al Comando stazione Carabinieri.
Al Comando Guardia di Finanza.
Al Comando Polizia Locale.

Molfetta, 8 maggio 2020

Il Sindaco

Tommaso Minervini

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-08 - 0032526